

• 1953-2018: da oltre 60 anni al servizio dell'Apicoltura italiana •

CRT- Centro di Riferimento Tecnico per l'Apicoltura - A.4 - Salvaguardia dell'Ape Italiana
Servizio di assistenza tecnica attivato con il contributo del Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali (D.M. n. 3159 del 16.2.2010)

Prot. n. 1370/2018

Roma, 16 Ottobre 2018

Oggetto: Osservazioni in merito al DDL n. 728, di iniziativa dei Senatori Vallardi e altri, concernente "Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale".

Alla IX Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare,
Senato della Repubblica,
ROMA.

La Federazione Apicoltori Italiani (FAI) condivide *in toto* i principi ispiratori del disegno di legge in oggetto e i suoi contenuti, i cui effetti e l'utilità si sono potuti sperimentare con successo, già a partire dall'anno 2008 sul territorio della regione Veneto, ove opera una delle più consistenti e rappresentative comunità degli Apicoltori, gran parte di essi aderenti alla nostra Organizzazione e, come tali, in grado di testimoniarcì quell'orientamento favorevole che oggi desideriamo ribadire, come principale Organizzazione nazionale di rappresentanza del comparto apistico, portandolo alla cortese attenzione di codesta IX Commissione.

La FAI valuta che tra le filiere produttive interessate alla norma sulle Piccole Produzioni Locali (PPL), quella dell'apicoltura sia tra le più bisognose e interessate ad un provvedimento in grado di far esprimere per intero il proprio potenziale produttivo e il valore che esso può assumere nei processi di integrazione economica locale. Fermo restando il principio, da noi pienamente condiviso, del rispetto dei percorsi di garanzia della sicurezza igienico-sanitaria che comunque, in apicoltura, sono naturalmente e già attestati su standard elevati.

La FAI stima, a tal proposito, che assommino a diverse migliaia gli imprenditori apistici che potranno trarre un immediato e diretto beneficio grazie all'entrata in vigore di una norma sulle PPL. Con altrettanti effetti positivi sulla promozione dei prodotti dell'alveare e sull'azione di salvaguardia e sviluppo del patrimonio apistico locale e nazionale.

Appare dunque doveroso ricordare che il comparto apistico, sul quale il ddl n. 728 è suscettibile di recare sostanziali e positive ricadute, è normato dalla legge n. 313 del 2004 recante “Disciplina dell’Apicoltura”, provvedimento con il quale l’emananda norma sulle “Piccole Produzioni Locali” necessita di essere coordinata, posta anche la particolare natura di tale filiera zootecnica e delle svariate tipologie di prodotto che, oltre al miele, da essa ne derivano (la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, l'idromele e l'aceto di miele).

L’Articolo 2 della legge n. 313 del 2004 infatti, al comma 1, chiarisce che “la conduzione zootecnica delle api, denominata «apicoltura» è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno”.

Analogamente, il comma 4 del medesimo Articolo 2 chiarisce che “l’uso della denominazione «apicoltura» è riservato esclusivamente alle aziende condotte da apicoltori che esercitano l’attività di cui al comma 1 della legge n. 313 del 2004”.

La legge in questione stabilisce altresì, all’Articolo 3, comma 1 che “è apicoltore chiunque detiene e conduce alveari” e al comma 2 che “è imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile”.

Posto pertanto il principio che il ddl n. 728, ora in discussione, circoscrive i suoi effetti all’ambito produttivo degli imprenditori agricoli, riteniamo opportuna la previsione esplicita di una precisazione riferita alla filiera apistica. Riteniamo infatti utile il richiamo, soprattutto ai fini della tutela del patrimonio di alveari e alla vigilanza sanitaria, alle norme già vigenti e in particolare all’obbligo di iscrizione all’Anagrafe Apistica Nazionale così come stabilito dall’Articolo 6 della norma che disciplina l’apicoltura.

Occorre inoltre ricordare che il Decreto 4 dicembre 2009 (G.U. n. 93 del 22 aprile 2010) recante “Disposizioni per l’Anagrafe Apistica Nazionale”, all’Articolo 3 “Anagrafe apistica”, comma 1 istituisce l’anagrafe apistica nazionale quale sezione dell’Anagrafe zootecnica nazionale; lo stesso articolo, al comma 2, lettera a) stabilisce che la denuncia e la registrazione degli apicoltori e dei loro allevamenti siano elementi compresi nell’Anagrafe Apistica Nazionale; e ancora, al comma 3, che “l’Anagrafe apistica nazionale si basa sulle denunce e comunicazioni annuali del proprietario di alveari”.

L'Articolo 6 di tale decreto, infine, al comma 1, stabilisce che "il proprietario dell'apiario ha il compito di denunciare la propria attività alla ASL" (e quindi alla banca dati dell'anagrafe nazionale).

Risulta, in conclusione, di tutta evidenza che vada introdotta, nella previsione dell'approvazione della disciplina sulle PPL, anche una tipologia produttiva di "Piccole Produzioni Locali in Apicoltura" che andrà a riferirsi correttamente ed esplicitamente all'imprenditore agricolo che, fuor di dubbio, ricomprende anche quello apistico.

Proponiamo per questo che si preveda l'introduzione nel ddl n. 728 di una precisazione mirata a promuovere la valorizzazione dell'apicoltura ai fini della salvaguardia e della tutela sanitaria del patrimonio apistico nazionale, oltre che della promozione del miele italiano e degli altri prodotti dell'alveare. Meglio sarebbe, infine, che la futura legge (PPL) facesse esplicito riferimento alla legge n. 313 del 2004 recante "Disciplina dell'Apicoltura", alle definizioni da essa introdotte all'Articolo 2, ivi compresi gli obblighi introdotti dal Decreto 4 dicembre 2009 (G.U. n. 93-22.04. 2010) per l'introduzione dell'Anagrafe Apistica Nazionale".

Riteniamo altresì importante che all'Articolo 2 del ddl n. 728, comma 3 precisi che per quanto riguarda l'apicoltura sia fatto salvo il principio dell'attività agricola non correlata necessariamente ad un terreno di pertinenza aziendale.

All'Articolo 3 del ddl n. 728, infine, comma 1, considerando gli ambiti territoriali del bilinguismo, proponiamo di aggiungere, dopo la dicitura "PPL-Piccole Produzioni Locali" in lingua italiana, anche la corrispondente declinazione in lingua francese, tedesca e slovena. Nello stesso articolo, infine, al comma 2, l'espressione "documenti commerciali" necessiterebbe di una più chiara esplicitazione sulla natura documentale richiesta dal Legislatore.

Esprimiamo infine un particolare ringraziamento al Presidente, Sen. Gianpaolo VALLARDI e a tutti i Componenti della IX Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare per aver inteso opportuno audire, su questi temi, la FAI-Federazione Apicoltori Italiani che, ci piace ricordarlo in questa circostanza, opera in rappresentanza del comparto apistico nazionale a far data dal 1953 e nell'interesse di tutti gli apicoltori.

In fede,

Raffaele Cirone
Presidente FAI-Nazionale